

Tabella PS. 4. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS (milioni di euro)

CATEGORIA DI LAVORATORI	ANNI	Assicurati	Numero di prestazioni		Importo per Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi delle prestazioni (In euro)		
			Dirette	Superstiti			Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)/[(2)+(3)]	(7)=(4)/(5)	(8)	(9)	(10)		
Lavoratori dipendenti settore privato	2003	13.461.269	7.692.338	3.017.668	76.408	103.634	1,26	0,74	11.109,18	6.534,81	9.676,33
	2004	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
- di cui INPS	2003	12.416.036	7.549.001	2.999.492	73.955	102.667	1,18	0,72	11.010,95	6.516,27	9.732,88
	2004	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	2003	3.250.000	1.832.008	599.066	41.735	41.780	1,34	1,00	19.025,03	11.561,33	17.185,82
	2004	3.291.000	1.857.136	606.739	44.226	43.752	1,34	1,01	19.690,78	11.839,36	17.757,33
Lavoratori autonomi	2003	7.108.709	3.523.712	935.406	15.781	28.715	1,59	0,55	7.113,12	3.902,80	6.439,68
	2004	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Liberi professionisti	2003	871.990	136.708	95.625	2.806	1.959	3,75	1,43	10.489,31	5.492,08	8.432,52
	2004	601.841	90.659	69.240	2.346	1.312	3,76	1,79	10.145,45	5.669,19	8.207,12
<b>TOTALE</b>	2003	<b>24.691.968</b>	<b>13.184.766</b>	<b>4.647.765</b>	<b>136.730</b>	<b>176.088</b>	<b>1,38</b>	<b>0,78</b>	<b>17.439,05</b>	<b>10.836,88</b>	<b>15.718,30</b>
	2004	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

n. B. Mancano i dati 2004 dell'INPS, INPGI, IPOST e diverse Casse professionali

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

**Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)**

Il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2004 ha stabilito le modalità di attuazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 269/2003 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Pertanto, ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto, in determinate condizioni e per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dal 1° ottobre 2003, l'intero periodo di esposizione è moltiplicato, ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

Il decreto chiarisce, inoltre, la disciplina da applicare ai lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, per il conseguimento dei benefici previdenziali.

**Altri provvedimenti in attuazione della normativa in materia.**

Nel corso del 2004 sono stati emanati:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 dicembre 2003: "Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41". Tale decreto ha determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati, risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, le misure da applicare per il contributo di cui all'art. 25 della Legge n. 41/1986. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza;

– il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 aprile 2004, di attuazione dell'articolo 3, comma 102, della Legge 27 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) che ha definito le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006. Viene stabilita, per il triennio 2004-2006, la tenuta di un contributo di solidarietà del 3% del trattamento pensionistico complessivo, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, qualora questo sia superiore a venticinque volte l'importo di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, rivalutata annualmente ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 5, della Legge n. 448/2001. Il trattamento pensionistico complessivo spettante al titolare, al netto del contributo di solidarietà, non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a quello suindicato. Con i suddetti contributi verrà finanziato il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni;

– la Legge 27 luglio 2004, n. 186 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136 recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse". L'art. 1-quater "Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo" riconosce la facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, di richiedere il trattamento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Sono esclusi dal provvedimento gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militare e civile e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È discrezione dell'amministrazione di appartenenza, in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale, accogliere le richieste del personale. Inoltre, il prolungamento del rapporto di lavoro non dà diritto né alla corresponsio-

**Tabella PS. 5. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)**

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per Contributi	Importo per Prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni (5) = (1) / (2)	Contributi per prestazione (6) = (3) / (4)	Contributi (7) = (3) / (1)	Prestazioni (8) = (4) / (2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Enti per lavoratori dipendenti settore privato</b>	2003	13.461.269	10.612.300	76.408	103.634	1,27	0,74	5.676,16	9.765,42
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>INPS - Istituto Nazionale Prev. Sociale</b>	2003	12.416.036	10.548.493	73.955	102.667	1,18	0,72	5.956,42	9.732,88
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti (a)	2003	12.238.100	10.248.225	71.573	97.061	1,19	0,74	5.848,33	9.471,01
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
- Fondo previdenza dazieri	2003	985	10.182	14	142	0,10	0,10	14.416,24	13.916,72
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
- Fondo I.V.S. volo	2003	12.450	4.852	193	162	2,57	1,19	15.477,91	33.450,12
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
- Gestione personale enti pubblici creditizi	2003	69.371	35.049	1.038	1.023	1,98	1,02	14.964,47	29.176,41
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
- Ferrovie dello Stato	2003	95.130	250.185	1.138	4.280	0,38	0,27	11.958,37	17.105,74
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>INPGI - Gestione previdenziale obbligatoria giornalisti dipendenti</b>	2003	16.303	5.304	296	247	3,07	1,20	18.171,50	46.549,77
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>ENPALS - Ente Naz. Prev. Assicur. Lavoratori dello Spettacolo</b>	2003	874.000	58.503	960	720	14,94	1,33	1.098,86	12.298,51
	2004	955.000	58.480	870	740	16,33	1,18	910,99	12.655,61
- Lavoratori dello spettacolo	2003	840.000	57.236	885	697	14,68	1,27	1.053,57	12.182,89
	2004	920.000	57.180	783	719	16,09	1,09	851,09	12.567,33
- Professionisti sportivi	2003	34.000	1.267	75	22	26,84	3,40	2.217,65	17.521,70
	2004	35.000	1.300	87	22	26,92	4,05	2.485,71	16.538,46
<b>IPOST - Istituto Postelegrafonici- gestione quiescenza</b>	2003	154.930	-	1.197	-	n.d.	n.d.	7.722,84	n.d.
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Enti per lavoratori dipendenti settore pubblico</b>	2003	3.250.000	2.431.074	41.735	41.780	1,34	1,00	12.841,60	17.185,82
	2004	3.291.000	2.463.875	44.226	43.752	1,34	1,01	13.438,47	17.757,33

segue Tabella PS. 5. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati (1)	Numero Prestazioni (2)	Importo per Contributi (3)	Importo per Prestazioni (4)	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni (5) = (1) / (2)	Contributi per prestazione (6) = (3) / (4)	Contributi (7) = (3) / (1)	Prestazioni (8) = (4) / (2)
INPDAP	2003	3.250.000	2.431.074	41.735	41.780	1,34	1,00	12.841,60	17.185,82
	2004	3.291.000	2.463.875	44.226	43.752	1,34	1,01	13.438,47	17.757,33
- Gestione autonoma CPDEL	2003	1.310.000	918.614	11.712	13.204	1,43	0,89	8.940,46	14.373,83
	2004	1.320.000	933.124	12.533	13.825	1,41	0,91	9.494,70	14.815,82
- Gestione autonoma Cassa insegnanti d'asilo	2003	20.000	12.529	164	168	1,60	0,98	8.208,90	13.408,89
	2004	20.000	12.676	190	177	1,58	1,07	9.500,00	13.978,38
- Gestione autonoma Cassa sanitari	2003	115.000	48.063	2.804	1.699	2,39	1,65	24.382,61	35.349,44
	2004	125.000	48.870	2.844	1.812	2,56	1,57	22.752,00	37.077,96
- Gestione autonoma Cassa ufficiali giudiziari	2003	5.000	2.358	42	34	2,12	1,24	8.403,20	14.419,00
	2004	6.000	2.401	61	36	2,50	1,71	10.166,67	14.852,14
- Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato	2003	1.800.000	1.449.510	27.013	26.675	1,24	1,01	15.007,22	18.402,77
	2004	1.820.000	1.466.804	28.598	27.902	1,24	1,02	15.713,19	19.022,31
<b>TOTALE</b>	2003	16.711.269	13.043.374	118.143	145.414	1,28	0,81	7.069,69	11.148,47
	2004	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

n. B. Manca l'INPS, INPGI, IPOST

(a) Include l'Inpdai che ai sensi della Legge n. 289/2002 è stato soppresso dal 1 gennaio 2003.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

ne di alcun tipo di incentivo per il posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non è rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico.

#### **Proposte normative**

Tra le proposte in materia pensionistica vanno segnalate le seguenti bozze legislative:

– bozza di norma di modifica dell'art.8, della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Diritto alla pensione ai superstiti da parte di figli inabili che svolgono attività lavorativa". In collaborazione con gli Istituti previdenziali interessati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato una proposta di modifica dell'articolo citato, al fine di riconoscere – in presenza di determinati requisiti connessi al reddito ed alla attività lavorativa – ai soggetti inabili il diritto a percepire la pensione ai superstiti. È stato richiesto all'INPS di predisporre la relativa relazione tecnica per quantificarne gli oneri;

– bozza di norma di modifica dell'articolo 22, della Legge 11 luglio 1965, n. 903 "Diritto alla pensione ai superstiti da parte di figli studenti percettori di piccolo reddito per attività lavorativa". Al fine di aderire all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 42 del 1999, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con gli Istituti previdenziali interessati, ha redatto una proposta normativa di modifica dell'art. 22 della Legge n. 903/1965. In data 13/12/2004 è stata richiesta all'INPS la predisposizione della relativa scheda tecnica per la quantificazione degli oneri.

#### **Valutazioni**

La tabella PS. 5 consente di valutare i cambiamenti nei rapporti tra prestazioni e contributi intercorsi nel biennio 2003-2004 negli Enti previdenziali che erogano trattamenti IVS obbligatori ai lavoratori dipendenti dei settori sia pubblico che privato.

Non è ancora possibile effettuare l'analisi dei dati contenuti nella suddetta tabella in quanto non risultano ancora disponibili i questionari desunti dai bilanci preventivi 2004 dei Fondi speciali dell'INPS, della gestione Principale dell'INPGI e della gestione quiescenza dell'IPOST.

#### **6.1.2 Trattamento IVS di base lavoratori autonomi**

Nel corso del 2004, per il regolare adeguamento, sono stati emanati tre decreti del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali:

– D.D. 24 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2004, di determinazione, per l'anno 2004, per singole province, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli;

– D.D. 11 giugno 2004, pubblicato nella G.U. n. 142 del 19 giugno 2004, di parificazione per l'anno 2004, del reddito medio dei mezzadri e coloniche optano per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per l'anno 2004, a quello determinato per la categoria dei salariati fissi;

– D.D. 11 giugno 2004, pubblicato nella G.U. n. 142 del 19 giugno 2004, di determinazione per l'anno 2004, del reddito medio convenzionale giornaliero per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli;

ed il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2004: "Determinazione degli interessi da corrispondersi nell'anno 2003, per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della Legge 9 marzo 1989, n. 88". Il predetto decreto stabilisce che la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 16

della Legge n. 370/1974, è pari, per l'anno 2003, al 2,93 per cento.

Tra i provvedimenti legislativi aventi riflessi sulle entrate va ricordata la Legge 24 novembre 2003 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" la quale:

– all'art. 44, comma 2, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998, siano iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, solo nel caso in cui il reddito annuale derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro;

– all'art. 45 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, debba allinearsi a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, si applicheranno gli incrementi previsti dall'art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 per cento.

Per quanto attiene la perequazione automatica si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 6.1.1 "Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti".

### Valutazioni

La tabella PS. 6 mostra in sintesi l'evoluzione della situazione economica con riferimento al settore dei lavoratori autonomi assicurati alle gestioni INPS. Per il 2003, l'elevato importo dei contributi dei parasubordinati è dovuto principalmente all'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti privi di tutela previdenziale (14%); alla rivalutazione del limite massimo del reddito imponibile (80.391); all'aumento del 2,5% disposto dall'art. 44, comma 6 della Legge 289/02 (Legge Finanziaria 2003) per gli iscritti titolari di pensioni dirette (12,50%), all'aumento del numero degli iscritti (+444.760 rispetto al 2002).

Non è ancora possibile effettuare confronti tra gli esercizi 2003-2004 poiché al momento non sono ancora pervenuti i dati INPS relativi al 2004 distinti per gestione.

**Tabella PS. 6 - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LAVORATORI AUTONOMI**  
(milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per Contributi	Importo per Prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
INPS	2003	7.108.709	4.459.118	15.781	28.715	1,59	0,55	2.219,91	6.439,68
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione art. 2 c.26 Legge n. 335/95	2003	2.837.287	35.361	3.276	21	80,24	155,28	1.154,77	596,70
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione artigiani	2003	1.862.427	1.302.016	5.666	9.885	1,43	0,57	3.042,32	7.592,30
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione col diretti - mezzadri - coloni	2003	576.006	1.974.507	938	11.063	0,29	0,08	1.628,63	5.602,87
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione commercianti	2003	1.832.989	1.147.234	5.900	7.746	1,60	0,76	3.218,84	6.751,89
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-

n. B. Non sono disponibili i dati per il 2004.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

### **6.1.3 Trattamento IV5 di base liberi professionisti**

La categoria delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti comprende quindici Casse autonome e tre gestioni separate.

Il finanziamento delle Casse avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molte Casse assicurano, oltre ad una quota di liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994. Solo la Cassa Dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri applicano, nel rispetto del pro-rata, il sistema contributivo per il calcolo della pensione.

Dal 1° gennaio 1996 il D.Lgs. n. 103/96 ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria a soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi garantendo loro un trattamento pensionistico determinato in base al sistema contributivo.

Si riportano di seguito le modifiche regolamentari e statutarie, deliberate dagli Enti di previdenza privatizzati, nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia normativa, loro riconosciuta, che hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2004.

#### ***Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali***

– Delibere Rep. n. 15037 e Rep. n. 22102, adottate dal Comitato dei Delegati rispettivamente in data 7 giugno e 20 dicembre 2003, concernenti la riforma strutturale del sistema previdenziale dell'Associazione.

– Delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 29 novembre 2003, concernente modifiche al Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.

Delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 26 giugno 2004, concernente le modifiche agli artt.35 e 37 del Regolamento di esecuzione.

– D.I. 22 aprile 2004, concernente l'approvazione delle modifiche allo Statuto al fine di riformare la struttura del sistema previdenziale e al Regolamento d'esecuzione nonché le norme regolamentari transitorie in tema di pensione di anzianità.

#### ***Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti***

Delibera n. 144/03/Acontr adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2003, concernente l'adeguamento alla variazione del costo della vita in base agli indici ISTAT delle pensioni, dell'importo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo e dei limiti di reddito, della prima fascia di reddito imponibile sulla quale è dovuto il contributo soggettivo, nonché del limite di reddito annuo per la commisurazione degli anni di

effettiva iscrizione e contribuzione da parte dell'iscritto che produca domanda di pensione di inabilità o di invalidità.

– Delibera concernente l'approvazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere ai fini del calcolo delle pensioni decorrenti dall'anno 2004, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

– Delibera concernente la facoltà di attivare le procedure telematiche e bancarie per la riscossione dei contributi 2004 dovuti dai dottori commercialisti neoiscritti alla Cassa.

– Delibera adottata dall'Assemblea dei Delegati in data 29 novembre 2002, concernente l'integrazione del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza con l'introduzione di un nuovo testo dell'art. 22, riguardante la disciplina del sistema sanzionatorio.

– Delibera concernente la determinazione dei limiti delle medie quinquennali riferibili al reddito ed al volume d'affari IVA, per il periodo 2002-2006, per la sussistenza dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge n. 21/1986.

– D.I. 2 aprile 2004, concernente l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Delegati, in data 15 ottobre 2003.

– D.I. 14 luglio 2004 con cui sono stati approvati il Regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa ed il Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà.

#### ***Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti***

– Delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 27 maggio 2003, concernente modifiche al Regolamento di attuazione delle norme statutarie, al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nonché al Regolamento sulla contribuzione.

– Delibera Rep. n. 73558, Racc. n. 15697 adottata dal Comitato dei Delegati in data 26 novembre 2003, concernente modificazioni all'art. 10 dello Statuto ed all'art. 50, comma 2, del Regolamento sulla contribuzione, introducendo, nel contempo, una disposizione interpretativa dell'art. 2, comma 4, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

– Delibera n. 137/2003 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2003, concernente l'adeguamento agli indici ISTAT, per l'anno 2004, delle pensioni, dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dei limiti reddituali, del limite del volume d'affari IVA ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità nonché dell'importo delle pensioni minime.

– Delibera n. 39 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2004, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, a valere per l'anno 2004.